



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri NEGRO, CONTE

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18
DICEMBRE 2009, N. 30 “DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA
SUA DISCIPLINA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2016

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2009, N. 30 “DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA”

Relazione:

La presente proposta di legge - che consta di un solo articolo - è volta a chiarire le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni per la non autosufficienza.

La ratio della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di dare certezza a tutte le componenti che erogano e che ricevono un servizio dedicato ad una tematica sociale molto delicata, sulla quale la Regione del Veneto ha sempre avuto particolare attenzione, come è appunto la non autosufficienza; il tutto nelle more della definizione a livello nazionale dei livelli essenziali di assistenza sociale.

Il Cittadino utente del servizio deve poter avere tutta la serenità a fronte del servizio dedicato alla sua non autosufficienza, così come l'istituzione pubblica e la famiglia del Cittadino utente devono avere ruoli chiari e definiti nell'esclusivo interesse del Cittadino utente.

Altrettanto le Amministrazioni locali e gli Enti erogatori del servizio per la non autosufficienza devono poter avere una centralità con l'obbiettivo di mantenere costantemente elevata, anzi sempre migliorabile, qualità offerta al Cittadino utente.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2009, N. 30 “DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA”

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis- Modalità di compartecipazione al costo della prestazione

1. *Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel progetto individualizzato approvato dall’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (UVMD), in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimonio definiti da apposita delibera regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).”.*
2. *Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l’atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:*
 - a) *nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza;*
 - b) *nel caso di cui alla lettera a) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il sesto grado;*
 - c) *al fine di garantire la sostenibilità dei servizi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili,*
3. *Resta salva la facoltà per gli enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.*